

4

Allegato alla proposta di delibera n. 5 del 1 settembre 2011 – Testo aggiornato dell'art.16 Regolamento edilizio.

Capitolo IV

COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA

ART.16 – Definizione e compiti della Commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia è organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione comunale. Essa esprime il proprio parere motivato, obbligatorio e non vincolante in merito:
 - a) ai casi espressamente previsti dalla strumentazione urbanistica vigente;
 - b) al regolamento edilizio, varianti e aggiornamenti;
 - c) all'accertamento dell'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento dei titoli edilizi abilitativi;

2. La Commissione può essere eventualmente consultata su ulteriori questioni attinenti:
 - a) interventi di particolare rilievo ai fini della riqualificazione e del recupero urbano, specificamente individuati con atto di Giunta comunale, su motivata proposta dei dirigenti degli uffici tecnici del Comune;
 - b) aspetti procedurali e interpretativi inerenti la materia urbanistica ed edilizia, a diretta richiesta dei dirigenti degli uffici tecnici del Comune.

